

Stefano Gagliano

Cenni storici
sulla circolare Buffarini-Guidi
(1935-1955)

BIBLION
edizioni

1ª Edizione

I diritti di riproduzione e di adattamento
totale o parziale e con qualsiasi mezzo
sono riservati per tutti i Paesi.

Nessuna parte di questo libro
può essere riprodotta senza il consenso dell'Editore.

© 2015 Biblion Edizioni srl Milano
www.biblionedizioni.it
info@biblionedizioni.it

PREMESSE

Gli storici del protestantesimo italiano riconoscono oramai unanimemente che le maggiori vessazioni del regime fascista contro le minoranze confessionali si accanirono particolarmente sulle comunità pentecostali, formatesi a partire dal 1908 per opera di emigrati italiani negli Stati Uniti, tornati in patria come predicatori dell'Evangelo: sottoposte dall'aprile 1935 alla famigerata Circolare Buffarini-Guidi,¹ furono praticamente messe fuori legge, perché ritenute dannose alla salute psicofisica dei loro aderenti e alla razza degli italiani.²

I prefetti erano avvertiti:

Esistono in alcune province del regno semplici associazioni di fatto che, sotto la denominazione di pentecostali o pentecostieri o neumatici o tremolanti, attendono a pratiche di culto in riunioni generalmente presiedute da "anziani". Il culto professato dalle anzidette associazioni, non riconosciute a norma dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, non può ulteriormente essere ammesso nel regno, agli effetti dell'articolo 1 della citata legge, essendo risultato che esso estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all'ordine sociale e nocive all'integrità fisica e psichica della razza. Pertanto le Loro Eccellenze provvederanno subito per lo scioglimento, dovunque esistano, delle associazioni in parola, e per la chiusura dei relativi oratori e sale di riunione, disponendo conseguentemente anche per una opportuna vigilanza, allo scopo di evitare che ulteriori riunioni e manifestazioni di attività religiosa da parte degli adepti possano avere luogo in qualsiasi altro modo o forma. Si gradirà sollecita assicurazione dell'adempimento.³

Le ispezioni ai locali di culto pentecostali da parte della polizia fascista cominciarono a partire dal 1927 su diretta pressione degli ambienti cattolici, che intendevano giustificare la necessità di impedire il nuovo movimento evangelico anche con argomentazioni scientifiche, ovvero sostenendo che le manifestazioni estatiche e scomposte dei pentecostali erano nient'altro che fenomeni di nevrosi collettiva.⁴ Questo metodo di indagine per fini repressivi ricalcava paradossalmente le tesi utilizzate contro la Chiesa di Roma dalla scienza materialista lombrosiana, che sosteneva il parallelismo tra santità e nevrosi, e dalla scuola neurologica francese, che riteneva l'autosuggestione come causa di isteria e quindi di misticismo in taluni soggetti mentalmente provati. Ma questa era solamente una apparente contraddizione della Chiesa cattolica. In un ampio saggio del 1912, *Nevrosi e Santità*, il noto psichiatra francescano, Agostino Gemelli,⁵ aveva fatto la distinzione tra veri mistici e mistici da clinica psichiatrica. I pentecostali rientravano ovviamente nel secondo caso. La scienza doveva provarlo. Nessuna meraviglia se la perizia medica di parte cattolica, affidata nel 1928 al cav. Osvaldo Zacchi, medico-chirurgo e fratello di un noto conferenziere domenicano, parlava di «suggestione collettiva» di soggetti nevropatici e sosteneva che la pratica del culto pentecostale era dannosa per la salute psichica degli aderenti. Seguirono altri pareri medici e informative di polizia discordanti. Ma questa perizia rimase comunque la stella polare di Arturo Bocchini,⁶ il quale si adoperò per aumentare il controllo di polizia del movimento pentecostale con varie circolari ai prefetti, in cui spese a profusione le pseudo argomentazioni scientifiche del cav. Zacchi.⁷

LA REPRESSIONE FASCISTA

Nel giugno 1929, mentre i giuristi dibattevano ancora sulla conciliazione e sul conseguente carattere giuridico assunto dallo Stato, l'Italia del Littorio promulgava la Legge sui Culti Ammessi,⁸ in cui erano previste l'eguaglianza dei cittadini indipendentemente dalla fede professata, la libera discussione in materia religiosa, la dispensa dall'ora di religione nelle scuole pubbliche, il riconoscimento governativo per i ministri di culto e il matrimonio religioso celebrato con rito diverso da quello cattolico.

Le disposizioni attuative della legislazione fascista sui culti ammessi mostrarono successivamente come lo Stato non intendesse affatto tutelare la libertà religiosa. Il regime di Mussolini non soppresse comunque la testimonianza delle minoranze confessionali. La Legge sui Culti Ammessi era infatti

un espediente giuridico per servirsi delle chiese evangeliche come pedina di scambio con la controparte vaticana: da una parte si segnava il limite alle concessioni che il regime fascista era disposto a offrire alle gerarchie ecclesiastiche, dall'altra si guadagnava il consenso della Chiesa mediante la riduzione della libertà religiosa goduta dagli evangelici nel periodo liberale. La necessità di promuovere l'immagine del fascismo all'estero passava inoltre attraverso una serie di concessioni alla pubblica opinione delle potenze anglo-americane sul piano della libertà religiosa.⁹

L'equilibrio internazionale cominciò successivamente a franare a causa delle manie imperiali del regime fascista e si ruppe alla fine del 1935, ovvero all'indomani della presa dell'Etiopia e delle cosiddette «inique sanzioni», che avviarono quella campagna del regime contro l'«ipocrisia puritana», che finì per avere ripercussioni anche sul protestantesimo italiano: i legami spirituali e finanziari che esso aveva con le chiese sorelle anglo-americane erano considerati dal regime come inaccettabile ingerenza esterna negli affari domestici e come prova della estraneità dei protestanti alla comunità nazionale. L'Esercito della Salvezza,¹⁰ che dipendeva direttamente da Londra, non fu riconosciuto come culto ammesso nello Stato e subì forti restrizioni alla sua libertà di movimento. I pentecostali, privi di coperture diplomatiche importanti e fortemente impegnati nella propaganda dei loro principi, particolarmente avversati dagli ambienti cattolici, furono viceversa mandati fuori legge per mera circolare del sottosegretario agli Interni, Guido Buffarini Guidi.

Le motivazioni addotte nella circolare erano la contrarietà del culto pentecostale alla sanità mentale e alla razza degli italiani. Sul primo aspetto ci siamo dilungati più sopra e non è il caso di soffermarci ulteriormente. Sulla contrarietà del culto pentecostale per la razza italiana occorre invece fermarsi. Le idee razziste circolavano, infatti, con buon successo anche in Italia e avrebbero giustificato la condizione di inferiorità delle popolazioni africane sottomesse e dei cittadini di fede ebraica. Le leggi razziali furono comunque promulgate nel 1938. Il provvedimento contrario al culto pentecostale fu viceversa preso tre anni prima. Si trattava di una prova generale ai danni di un gruppo religioso di area protestante, ma di cui pochissimi in Italia sapevano l'esistenza? Il riferimento alla razza era usato come sinonimo di stirpe italiana, oppure aveva un connotato biologico? Su questi aspetti, gli storici della materia dovranno dare risposte chiare. E credo sarà utile a tal proposito uno studio filologico del testo e una caccia davvero certosina alla mano che materialmente stese il testo di questa circolare.

Come che sia, la repressione della propaganda pentecostale non avrebbe conosciuto tregue o limiti territoriali, servendosi indifferentemente di provvedimenti di vigilanza e di raccolta di informazioni riservate; di controllo della corrispondenza e di schedatura di cittadini in fascicoli personali; di divieto e di irruzione, anche a mano armata, nelle adunanze religiose; di invio obbligatorio ai luoghi di residenza e al confino; di denuncia all'autorità giudiziaria e di fermi nelle patrie galere. E tuttavia, quando venne la persecuzione più dura, le comunità pentecostali, proprio per la loro mancanza di strutture e di gerarchie istituzionali, di edifici per il culto e oratori, di centri culturali e di opere caritatevoli, non si dissolsero, ma continuarono a crescere, traendo vantaggio dalla difficoltà che le forze dell'ordine avevano nell'individuare tutte le sale private o le località clandestine dove si tenevano le loro adunanze.

IL REGIME DELLA NUOVA ITALIA

Il crollo del regime di Mussolini alimentò successivamente speranze legittime di superamento della vecchia legislazione fascista. La Costituente avrebbe viceversa mantenuto il regime «concordatario confessionalista» e costretto le confessioni di minoranza a vivere su un piano di oggettiva inferiorità giuridica rispetto alla religione di maggioranza. I pentecostali rimasero inoltre sottoposti ai divieti della Circolare Buffarini-Guidi e tornarono a essere colpiti da provvedimenti di polizia, soprattutto in varie località del Mezzogiorno e della Sicilia.¹¹

Il Convegno pentecostale tenutosi a Napoli nei giorni 16-18 agosto 1947 richiese l'affiliazione dell'opera alle "Assemblies of God" degli Stati Uniti come mezzo necessario per ottenere il riconoscimento giuridico e conseguentemente sottrarre il movimento, che prese il nome di Assemblee di Dio in Italia, alle continue vessazioni governative.¹² Si confidava inoltre che le referenze positive rilasciate dall'Ambasciatore Tarchiani¹³ sulla serietà di questa denominazione avrebbero influito su una inchiesta voluta nel maggio dell'anno precedente dagli Interni per decidere sulla riammissione del movimento all'esercizio della sua attività.¹⁴ Si ottennero viceversa ennesime assicurazioni effimere e mendaci sulla soppressione della Circolare Buffarini-Guidi e sulla tutela della libertà religiosa in Italia, in particolare dal Sottosegretario agli Interni, onorevole Achille Marazza,¹⁵ membro del gruppo democristiano, e dal repubblicano Randolfo Pacciardi,¹⁶ vice-presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente del Comitato Interministeriale per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane e Democratiche.¹⁷ Il mancato riscontro alla domanda di riconoscimento giuridico fu successivamente oggetto di

un ricorso presentato dalle Assemblee di Dio in Italia al Consiglio di Stato (giugno 1952). Nel dispositivo di questa istanza, predisposto da Giacomo Rosapepe, Arturo Carlo Jemolo¹⁸ e Leopoldo Piccardi,¹⁹ si sosteneva che

la pubblica Amministrazione può per legge rifiutare di fare uso di un suo potere soltanto se ricorrono determinate condizioni negative che si oppongono all'esercizio del potere stesso, [ma] essa non ha la giuridica possibilità di emanare un provvedimento negativo se non dopo di avere accertato l'esistenza di quelle condizioni e se non rendendo conto dell'accertamento da essa compiuto. In questi casi il provvedimento della pubblica Amministrazione con il quale essa rifiuta di esercitare il proprio potere deve considerarsi illegittimo fino a che non sia dimostrato che sussistevano i presupposti in mancanza di quali l'Amministrazione stessa è per legge tenuta a fare uso di quel potere.²⁰

Il provvedimento del Ministero doveva altresì considerarsi illegittimo perché fondato implicitamente sulle ragioni della Circolare Buffarini-Guidi, come peraltro emergeva da una comunicazione ufficiale della Direzione Generale dei Culti, in risposta a una interrogazione urgente degli onorevoli Preti e Mondolfo.²¹ In questa comunicazione si leggeva:

L'art. 8 della Costituzione è pienamente osservato. Ne fanno fede le 16 confessioni religiose acattoliche che esplicano in Italia in piena libertà la loro assistenza religiosa e la loro azione di proselitismo. Sola eccezione è rappresentata dalla Setta religiosa dei "Pentecostali" o "Tremolanti", che recentemente ha mutato il nome in quello di "Assemblee di Dio" e che nell'interrogazione è detta "Movimento Cristiano evangelico". Questa setta, importata dagli Stati Uniti d'America da emigrati rimpatriati, generalmente di modeste condizioni sociali e intellettuali, pretende di mettere i propri adepti in comunicazione con lo Spirito Santo. In attesa che si determini questa comunicazione i fedeli, raccolti in locali destinati a tale funzione, mentre uno di essi funge da Pastore e legge salmi e versetti della Bibbia, si abbandonano a prolungate invocazioni, lamenti, grida d'invocazione, movimenti ritmici di tutta la persona (dove l'appellativo di "tremolanti") suggestionandosi a vicenda gradualmente fino ad arrivare, in molti casi, ad uno stato morboso di esaltazione psichica allucinatoria». In questo senso si comprende il mancato riconoscimento, anche tenuto conto di apposite perizie del Prof. Sante De Sanctis della Clinica Neuro Psichiatrica della Università di Roma nel 1935. Lo Stato doveva pertanto

tutelare la sanità e l'integrità fisica dei suoi cittadini, specie se appartenenti a categorie di «umili lavoratori di scarsa levatura intellettuale e mancanti di quel senso critico che potrebbe limitare il pericolo».

Il Ministero dichiarava in ogni caso di essersi attenuto alla legislazione sui culti ammessi, che all'art. 1 dava al dicastero degli Interni la facoltà di concedere o meno il riconoscimento della personalità giuridica, nonché all'art. 19 della Costituzione, laddove parla di confessioni contrarie al buon costume. Le ragioni di tutela della salute pubblica da parte dello Stato erano altresì implicite. «Ne consegue che manifestazioni di culto che costituiscano un concreto pregiudizio per la salute pubblica, oltre che essere soggetta a misure cautelative e proibitive contenute in particolari norme di legge, escludono che il culto possa essere compreso nel novero dei culti ammessi nello Stato». In altre parole, il dicastero degli Interni non intendeva riconoscere alcun ministro o consentire manifestazioni pubbliche di proselitismo del culto pentecostale.²²

Il ricorso presentato dalle Assemblee di Dio sosteneva altresì che la circolare Buffarini-Guidi era illegittima perché le motivazioni in essa contenute non si conformavano alla legislazione ecclesiastica e all'art. 19 della Costituzione, che facevano riferimento a criteri come l'ordine pubblico e il buon costume diversi da quelli riscontrabili nella stessa circolare e che comunque non potevano essere rilevati dalla pubblica amministrazione, non possedendo essa prerogative discrezionali in materia:

Viola la legge la pubblica [amministrazione] che non rispetta la libertà di religione dei cittadini e di chiunque, trovandosi nel territorio della Repubblica, ha diritto di godere di quel sommo bene che è la libertà. Incorre in eccesso di potere la pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si lascia dominare dallo spirito di intolleranza religiosa, sia esso determinato da un'errata concezione dei diritti della maggioranza o da una cieca incomprendenza delle altrui credenze o, peggio, da ragioni di calcolo politico.²³

Il Ministero dell'Interno tornava infine a precisare la vigenza della circolare Buffarini-Guidi (10 febbraio 1953), sostenendo che «l'esercizio del cosiddetto culto pentecostale non è ammesso in Italia, per la particolarità dei riti, i quali si sono dimostrati nocivi alla salute psichica e fisica degli adepti».²⁴

LE SENTENZE FAVOREVOLI DELLA MAGISTRATURA INFERIORE

La magistratura inferiore si muoveva in senso opposto. La Pretura di Palmi (Reggio Calabria), con sentenza del 19 ottobre 1948, riteneva che l'esercizio del culto pentecostale non fosse reato; seguiva una precisazione dell'Ufficio Istruzioni di quello stesso Tribunale (29 gennaio 1949): «l'art. 19 della Costituzione sancisce espressamente il diritto di professare in qualunque forma la propria fede religiosa (nella specie professione del culto pentecostale), purché non si tratti di rito contrario al buon costume».

Con sentenza del 24 giugno 1950, assai meditata sotto il profilo del contributo offerto alla dottrina in materia, il Pretore di San Giorgio del Sannio (Benevento) stabiliva infine che non era punibile dalla legge come reato il fatto di svolgere attività in favore del culto pentecostale. Né si poteva elevare una contravvenzione ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale per inosservanza della Circolare Buffarini-Guidi o di note prefettizie di rincalzo, non essendo portate a conoscenza dei cittadini interessati:

Avrebbero potuto produrre effetti giuridici nei confronti dei giudicabili solo se avessero dato luogo a volta a volta a provvedimenti concreti contenenti ordini rivolti ad essi destinatari (e quindi portati a loro conoscenza nei modi voluti dalla legge), e sempre che alla legalità formale dei detti provvedimenti avesse fatto riscontro la legalità sostanziale di essi; fosse stata, cioè, la loro emanazione giustificata da esigenze di giustizia, ordine e sicurezza pubblica, od igiene, come richiesto dall'art. 650.

E se anche la pubblica amministrazione avesse avuto simili accortezze formali, non per questo la violazione della Circolare Buffarini-Guidi avrebbe costituito un illecito penale, essendo provvedimento illegittimo per contrarietà all'art. 19 della Costituzione, norma «completa e perfetta», ovvero «precettiva e non solamente programmatica, nei cui confronti un intervento ulteriore del legislatore si appalesa non necessario, anche se ai soli fini di successiva integrazione e specificazione». La portata dell'art. 19 della Costituzione non poteva dunque giustificare limitazioni arbitrarie alla libertà di culto e di esercizio della religione per tutti i cittadini. Le norme preesistenti incompatibili col suo dettame si dovevano intendere implicitamente abrogate.

La Circolare Buffarini-Guidi non faceva altresì riferimento esplicito al criterio di buon costume, ovvero al solo limite previsto dall'art. 19 della Costituzione per impedire lo svolgimento di una qualsiasi riunione, ma

solamente a concetti di ordine sociale e di integrità psico-fisica della razza. Il principio di buon costume si riferiva in particolare al sentimento violato del pudore e dell'onore sessuale della persona umana, che nella fattispecie non poteva riguardare gli aderenti del culto pentecostale e le pratiche religiose da essi svolte durante le riunioni di culto, come provava peraltro la loro ammissione in quasi tutti i popoli civili e in particolare negli Stati Uniti. La loro dottrina era inoltre conforme a quella del protestantesimo. La peculiarità della ricerca e ricezione del battesimo nello Spirito Santo, che secondo talune testimonianze di sacerdoti cattolici si estrinsecava in «escandescenze o fanatiche esuberanze collettive», non poteva in ogni caso essere contraria al buon costume per le ragioni sopra espresse.

L'art. 18 del T.U. di P.S., che prevedeva un preavviso per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, era infine da ritenersi tacitamente abrogato, perché contrastante con gli articoli 17 e 19 della Costituzione, che prevedevano il preavviso solamente per le riunioni in luogo pubblico, proibendole invece in ragione della contrarietà del buon costume o per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica: «a tutti i cittadini è garantita la libertà di riunione in luogo pubblico, oltre che in privato se scopo della riunione sia l'esercizio di un culto non contrario al buon costume».²⁵

Simili giudicati vennero confermati da ulteriori decisioni delle magistrature inferiori, che dichiararono tacitamente soppressa la Circolare Buffarini-Guidi, perché in contrasto con le disposizioni costituzionali: riconoscevano pertanto la liceità del culto pentecostale, il diritto per i suoi aderenti di riunirsi in privato e in pubblico, nonché l'arbitrarietà dei provvedimenti di polizia ostativi. La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 30 novembre 1953, sosteneva che la Circolare Buffarini-Guidi rimaneva «un ordine puramente interno, di direttiva agli organi dipendenti, senza qualsiasi pubblicità nei confronti dei cittadini i quali, come questo Collegio costantemente ha deciso, non potevano pertanto incorrere in sanzioni penali in caso di inosservanza».²⁶

LA PERSONALITÀ GIURIDICA E LA REVOCA DELLA CIRCOLARE

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 10 novembre 1954, avrebbe confermato una serie di vittorie giudiziarie contro la proscrizione del movimento pentecostale, dichiarando nella fattispecie la legittimità del ricorso delle Assemblee di Dio in Italia. Non contestava al Ministero il potere discrezionale sulla domanda di personalità giuridica, ma riteneva non potes-

se esimersi dall'obbligo di emettere un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di riconoscimento. Non rispondere in tal senso assumeva il significato di provvedimento negativo implicito, contro il quale si poteva opporre ricorso in sede giurisdizionale.²⁷

Seguiva in dicembre un incontro tra responsabili delle Assemblee di Dio in Italia e il Direttore Generale dei Culti, il quale assicurava a sorpresa che il Ministero non considerava più in vigore la Circolare Buffarini-Guidi, anche se il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche rilevava non esservi un formale provvedimento di revoca diretto alle autorità periferiche statuali.²⁸ Giorgio Peyrot,²⁹ con lettera del 6 aprile, faceva notare queste contraddizioni, rilevando in particolare che:

- I. la circolare Buffarini-Guidi n° 600/158 1935 non è stata a tutt'oggi revocata;
- II. il ministero non intende, «nella situazione esistente», provvedere ad una revoca formale del detto provvedimento;
- III. tuttavia lo ritiene non più in vigore e perciò non più operante;
- IV. resta così assodato che di tali intendimenti ministeriali sono o possono venire a conoscenza solo quelle autorità periferiche che hanno voluto formulare apposito quesito in merito alla detta disposizione, o contro l'operato delle quali, per l'applicazione del divieto contenuto nella circolare stessa, gli interessati abbiano fatto o facciano esplicito ricorso al ministero.

Orbene, è precisamente questo stato di cose [...] che giustifica [...] l'atteggiamento del ministero nei confronti della summenzionata circolare; in quanto è tuttora vero che il ministero, poiché non l'ha revocata e la lascia quindi sussistere quanto meno nella maggior parte delle provincie, «continua a mantenere valore esecutivo a circolari illiberali emanate durante il cessato regime ai danni di alcune confessioni (pentecostali)».

Ed anche se gli interessati dessero ora la più ampia diffusione alle dichiarazioni udite in sede di ministero od al tenore della lettera del 23 marzo della S. V. on.le, ciò presumibilmente non varrebbe a far recedere in una qualsiasi località gli agenti della forza pubblica dal pretendere, in esecuzione della detta circolare, lo scioglimento immediato delle adunanze religiose dei fedeli e la cessazione dell'esercizio spirituale da parte dei pastori od anziani delle comunità; o, in difetto, dall'imporre fogli di via obbligatori o dall'operare fermi od altre violenze che nel passato ancora recente si sono in più luoghi, commesse ai danni delle Assemblee dei pentecostali. Le autorità periferiche

infatti – specie se sollecitate da chi può avervi interesse, come spesso accade ai danni delle comunità evangeliche – osservano e fanno osservare le disposizioni superiori sino a che non siano formalmente revocate od abrogate.

E di fronte al ripetersi di tali fatti, ogni risposta a quesito o intervento ministeriale a seguito di ricorso per «chiarire» alle autorità locali «la posizione delle Assemblee di Dio» si dimostrerebbero, come si sono dimostrati, tardivi e perciò insufficienti a garantire in via preventiva agli interessati il libero e indisturbato esercizio di quei diritti che, dalla lettera della S. V., appare non si dubiti più, neppure in sede ministeriale, debbano loro spettare ai sensi della Costituzione. Che si voglia perciò mantenere l'esercizio di fatto della libertà di culto per le dette comunità in uno stato di simile incertezza giuridica non sorprende più, ma impressiona molto sfavorevolmente circa la politica del governo in ordine alla libertà religiosa delle minoranze.

Il fatto poi che «molte comunità dei fedeli del culto pentecostale svolgono normale attività» non dipende dalla circostanza che, come si assume, almeno di fatto il divieto per l'esercizio del loro culto contenuto nella detta circolare del 1935 non sarebbe più operante; né tanto meno comprova una tale situazione. Le dette comunità religiose continuarono infatti la loro «normale attività», anche se rischiosa, così al tempo dell'odiosa persecuzione fascista dal 1935 al 1943, come di poi – passato il periodo della Liberazione, durante il quale soltanto vissero indisturbate – allorché, a seguito delle istruzioni impartite dal ministero dell'Interno alle varie Prefetture, la forza pubblica, si scagliò nuovamente contro di loro con rinnovata violenza facendo irruzione a mano armata nei locali di culto, sconvolgendo funzioni religiose, operando fermi e denunce ingiustificati: atti questi riconosciuti di volta in volta illegittimi dalla magistratura con una serie di sentenze di giudici di ogni grado. È noto inoltre che, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il ministero ha continuato a impartire istruzioni alle autorità periferiche richiamandole all'applicazione della circolare summenzionata. La sua revoca fu chiesta in più occasioni dai dirigenti delle comunità interessate e da questo Consiglio federale, e ne fu invocata l'abrogazione anche in Parlamento, da ultimo nel dicembre 1953; mentre da parte del ministro dell'Interno se ne confermava in sede parlamentare il contenuto e la motivazione ancora nel febbraio di quell'anno medesimo.

Queste, a mio modesto avviso, le ragioni che «nella situazione esistente» precisano la necessità di un provvedimento formale, della stessa natura di quello con cui fu espresso il noto divieto del 1935, con il quale si porti a conoscenza di quanti sono chiamati ad osservare, e far osservare, le disposizioni in vigore, che tale iniqua circolare è revocata. E ciò al preciso scopo che

tutti sappiano di quali disposizioni non è più possibile invocare l'attuazione in un qualsiasi paese della Repubblica; e perché un'equivoca incertezza della situazione giuridica non sia più causa di nuove turbative e nuovi atti di intolleranza religiosa sul piano di fatto che può troppo facilmente ondeggiare. Un tacito abbandono della detta circolare reso noto qua e là non può essere in proposito né operante, né rassicurante. Confido quindi che la S. V. on.le, accogliendo l'istanza che ancora una volta mi permetto di rinnovare, vorrà disporre perché con apposita circolare ministeriale da inviarsi a tutti i prefetti, perché ne informino le dipendenti autorità di P. S. ed i comandi dei CC., venga revocata formalmente la circolare n. 600/158 del 9 aprile 1935.

Il Ministero era di fatto in un vicolo cieco. La repressione non aveva arginato l'espansione pentecostale: aveva piuttosto costretto le autorità di pubblica sicurezza alla effimera caccia all'uomo, impegnando altresì la magistratura di ogni ordine e grado in innumerevoli processi per imputazioni illegittime, risoltisi il più delle volte con assoluzioni per non aver commesso il fatto. Il Consiglio di Stato, solitamente vicino alle posizioni dell'esecutivo, non intendeva altresì consentire al silenzio opposto dal Ministero dell'Interno alla richiesta di riconoscimento giuridico delle Assemblee di Dio in Italia. In questo senso si comprende come il Sottosegretario finisse col mostrarsi disarmato di fronte ai pentecostali, diramando a tutti i prefetti e alle autorità regionali ordine ufficiale di revoca della Circolare Buffarini-Guidi (16 aprile).

I pentecostali rientravano nella legalità repubblicana, ma rimanevano pur sempre sottoposti alle disposizioni illiberali della legislazione sui culti ammessi, assieme ai correligionari del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche.³⁰ In tutti vi era comunque la speranza che la revoca della Circolare Buffarini-Guidi fosse perlomeno auspicio perché l'azione governativa si volgesse verso una piena attuazione delle garanzie costituzionali in materia di libertà religiosa.

Un primo segnale in questo senso sarebbe venuto dalla Corte Costituzionale: a partire dal 1956, una serie di giudicati smembrarono definitivamente il Testo Unico di Pubblica Sicurezza, dichiarando incostituzionali l'articolo 25, sul preavviso dovuto per funzioni, cerimonie e pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, e l'articolo 18, sulle restrizioni alle riunioni private e in luogo aperto al pubblico. La sentenza 24 novembre 1958 n. 59, sempre della Corte Costituzionale, giudicava infine illegittime le norme del Regio Decreto 28 febbraio 1930 n. 289, sulla necessità di una autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno per l'apertura di templi e oratori acattolici,

nonché di un ministro di culto riconosciuto per svolgere funzioni religiose nei templi diversi dal culto cattolico. Le disposizioni più illiberali della legislazione fascista erano pertanto superate. E con esse cominciava a chiudersi anche il periodo delle vessazioni contro i protestanti in epoca repubblicana.

Note

¹ Guido Buffarini-Guidi (1895-1945) uomo politico fascista e avvocato, fu sindaco di Pisa, dove fu anche podestà e federale, deputato al Parlamento, membro del Gran consiglio del fascismo, sottosegretario al Ministero degli Interni per il decennio 1933-1943 e in seguito Ministro sempre dell'Interno nel governo della Repubblica Sociale Italiana.

² Sul movimento pentecostale italiano, si vedano David A. Womack e Francesco Toppi, *Il movimento pentecostale*, ADI-Media, Roma, 1989; Eugenio Stretti, *Il movimento pentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia*, Claudiana, Torino 1998.

³ Si veda in part. Giorgio Peyrot, *La circolare Buffarini-Guidi e i pentecostali*, Associazione Italiana per la Libertà della Cultura, Roma, 1955, p. 12.

⁴ Per quel che diremo sui pentecostali negli anni Venti e Trenta, si veda in part. Giorgio Rochat, *Regime fascista e chiese evangeliche*, Claudiana, Torino, 1990, p. 113-145.

⁵ Padre Agostino Gemelli, al secolo Edoardo Gemelli (1878-1959), è stato un religioso, medico, rettore e psicologo italiano.

⁶ Arturo Bocchini (1880-1940) fu prefetto e senatore italiano, capo della polizia dal 1926 al 1940.

⁷ Si veda in part. Giorgio Rochat, *Regime fascista e chiese evangeliche*, cit.

⁸ Legge 24 giugno 1929, n. 1159. *Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*, si veda M. Piacentini, *I culti ammessi nello Stato italiano*, Hoepli, Milano 1934.

⁹ G. Spini, *Italia di Mussolini e protestanti*, a cura di Stefano Gagliano, Torino, Claudiana, 2007, p. 206.

¹⁰ Sull'Esercito della Salvezza, si veda A. Lessignoli, *L'Esercito della Salvezza. Una introduzione*, prefazione di Paolo Ricca, Claudiana, Torino 2007.

¹¹ Sugli evangelici e sulle restrizioni alle comunità protestanti nel secondo dopoguerra, si veda S. Gagliano, *Lotta per l'Italia laica e protestantesimo (1948-*

1955), introduzione di Domenico Maselli, Biblion Edizioni, Milano, 2014.

¹² Si veda E. Stretti, *Il Movimento pentecostale*, cit.

¹³ Alberto Tarchiani (1885-1964) fu un giornalista, politico e diplomatico italiano.

¹⁴ Si veda informativa della Direzione Genenerale dei Culti. Divisione A. alla Direzione Generale di P.S. Divisione A. G. R., firmata dal Direttore Generale dei Culti, Cesare Cardamona, Roma, 22 maggio 1946: «Di fronte alle istanze di pastori pentecostali, pervenute in questi ultimi tempi, intese a rendere possibile il ripristino dell'esercizio di tale culto, si è ritenuta l'opportunità d'intesa col Gabinetto del Ministro, di svolgere nuove opportune indagini relative alla forma e all'entità del culto predetto prima di revocare il provvedimento di scioglimento delle associazioni pentecostali adottato nel 1935./E poiché tali indagini, se condotte in Italia, dove il culto predetto è vietato da oltre un decennio, non potrebbero fornire adeguati elementi di giudizio, è stato recentemente interessato il Ministero degli Affari Esteri a far conoscere concrete notizie circa l'esercizio del culto medesimo negli Stati Uniti d'America dove i pentecostali contano numerosi gruppi», Archivio Centrale dello Stato. Ministero dell'Interno. Direzione Generale di P.S. Divisione A. G. Sezione Ia. Associazioni. *Chiese Evangeliche Pentecostali*. Cat. G. 1, n. 27, 1° fasc. B. 61. Si vedano inoltre *Assemblea Costituente*. LXXVI. *Seduta di mercoledì 26 marzo 1947*, p. 2515; Roberto Bracco, *Il Risveglio pentecostale*, Roma, 1954, p. 30.

¹⁵ Achille Marazza (1894-1967) fu politico e parlamentare democristiano.

¹⁶ Randolfo Pacciardi (1899-1991) fu un politico e antifascista italiano, esponente del Partito Repubblicano Italiano.

¹⁷ G. Gonnet, *Inchiesta sui Monti Ausoni*, «La Luce», 15 gennaio 1948, p. 1.

¹⁸ Arturo Carlo Jemolo (1891-1981) è stato un giurista e storico italiano.

¹⁹ Leopoldo Piccardi (1899-1974) è stato un politico italiano, già consigliere di Stato ed esponente del Partito Radicale.

²⁰ *Eccellentissimo Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale. Ricorso delle «Assemblee di Dio in Italia» contro il Ministero dell'Interno – Direzione Generale dei Culti*, firmato da Umberto N. Goriotti, C. A. Jemolo, L. Piccardi e G. Rosapepe, in data, Roma, 1° giugno 1952, p. 11-12.

²¹ Interrogazione Preti-Mondolfo, *Urgente-Raccomandata a mano*: «I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'Interno, per conoscere per quali ragioni non sia ancora stato concesso il riconoscimento giuridico al Movimento cristiano evangelico (pentecostale) ed anzi, contro lo spirito e la lettera della Costituzione (articolo 8), le autorità di polizia abbiano, in varie occasioni, fatto chiudere i locali di culto, inibire le riunioni e denunciati i pastori del Movimento pentecostale, già perseguitato nel periodo fascista». L'interrogazione si trova trascritta in foglio del Minist. Int. Gabinetto del Ministro, Roma, 29 aprile 1951, alla Dire-

zione Generale della P.S., firmato Il Capo di Gabinetto (illeggibile), pregando i vari dipartimenti di pertinenza di attendere «con la massima urgenza gli elementi per la risposta, comunque non oltre il 10 maggio prossimo, in relazione al testo della interrogazione, ciascuna per la parte di conoscenza». Il Capo della Polizia rispondeva che le riunioni pentecostali soggiacevano all'art. 18 T.U. di P.S., si v. nota del Capo della Polizia (s.f.), trascritta in lettera del Ministero dell'Interno. Divisione A.G. Sezione 1° al Gabinetto dell'Onorevole Ministro e p.c. alla Direzione Generale dei Culti, Roma, 2 maggio 1951, in ACS. Ministero degli Interni Direzione Generale di P.S. Divisione Affari Generale. Sezione Ia. Associazioni. *Chiesa Evangelica Pentecostale*. Categoria G. 1, n. 27 a. g., Fascicolo 3°. B. 61.

²² Lettera del Ministero dell'Interno. Direzione Generale dei Culti al Gabinetto del Ministro e p.c. alla Direzione Generale di P.S. Roma, Roma, 5 maggio 1951, in ACS. Ministero dell'Interno. Direzione Generale P.S. Divisione Affari Generali Sezione Ia. Associazioni. *Chiesa Evangelica Pentecostale*. Cat. G. 1, n. 27 a. g., Fascicolo 3°. B. 61.

²³ *Eccellentissimo Consiglio di Stato*, cit., p. 16.

²⁴ L'interrogazione di Preti era dell'autunno 1952. Nella risposta del Ministero dell'Interno, in data Roma, 10 febbraio 1953, si leggeva: «*La S. V. ha presentato la seguente interrogazione, con richiesta di risposta scritta:/ Al ministro dell'Interno per sapere se non ritenga illegittimo il comportamento dei funzionari della Questura di Messina, i quali hanno ripetutamente diffidato e minacciato l'operaio Carmelo Crisafulli, anziano della Chiesa pentecostale di Messina, per farlo desistere dal tenere riunioni religiose, e per sapere se non ritenga doveroso far cessare immediatamente questa persecutoria./ Si risponde:/ L'esercizio del cosiddetto culto pentecostale non è ammesso in Italia, per la particolarità dei riti, i quali si sono dimostrati nocivi alla salute psichica e fisica degli adepti. Pertanto è da ritenersi legittima la diffida confermata dalla Questura di Messina nei riguardi del signor Crisafulli Carmelo per l'astensione da qualsiasi attività, e in qualsiasi forma, in materia del predetto culto*», in G. Peyrot, *La Circolare Buffarini-Guidi*, cit., p. 50.

²⁵ «Il Diritto Ecclesiastico», 1951, p. 198-239, con nota di G. Peyrot.

²⁶ G. Peyrot, *La Circolare Buffarini-Guidi*, cit., p. 37-45.

²⁷ «Il Diritto Ecclesiastico», 1956, Parte II, pp. 67-70.

²⁸ *Ivi.*, 1956, Parte I, p. 93.

²⁹ Giorgio Peyrot (1910-2005), avvocato valdese e professore di Diritto Ecclesiastico in varie Università d'Italia, nel '53 assunse la direzione dell'Ufficio Legale del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche per votarsi anima e corpo alla causa della libertà religiosa in Italia.

³⁰ G. Peyrot, *La Circolare Buffarini-Guidi*, cit., p. 52-62.